

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 27/11/2024

FATTO

1. Con ricorso del 20.6.2024, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- in data 11.9.2019 sottoscriveva un contratto di acquisto di un kit per il trattamento dell'acqua, in relazione al quale aveva stipulato con l'intermediario, il 5.9.2019, un contratto di finanziamento per credito al consumo;
- a causa di inadempimenti del fornitore sulla manutenzione, a seguito dei quali l'impianto risultava non funzionante, chiedeva la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione delle rate versate;
- non ricevendo riscontro, sospendeva il pagamento;
- successivamente, la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento veniva respinta dall'intermediario.

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- la richiesta è stata rigettata ex art. 125 *quinquies* TUB, in quanto il bene acquistato tramite il finanziamento è stato regolarmente consegnato; il servizio di manutenzione, oggetto delle doglianze del ricorrente, non è oggetto del contratto di finanziamento, come ammesso dallo stesso ricorrente;
- comunque, il ricorrente non ha dimostrato la non scarsa importanza dell'inadempimento del fornitore.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. Nelle repliche, il ricorrente ha ribadito che il cambio filtri, oggetto del mancato intervento di manutenzione, è previsto in contratto; che tale inadempimento non è certamente di scarsa importanza, in quanto in difetto del cambio l'impianto è inutilizzabile.

Controreplica il resistente, osservando che, dal momento che il finanziamento è di 2.900 € ed il costo del cambio filtri per tutta la vigenza del contratto ammonterebbe ad € 2.880, se tale costo fosse compreso nel finanziamento il prezzo di acquisto dell'impianto sarebbe stato di € 20, il che è inverosimile.

4. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

“rimborso totale di € 4.344,80...rimborso delle spese legali.....”.

Parte resistente:

“respingere il ricorso”.

DIRITTO

1. La domanda del ricorrente si fonda sull'art. 125 *quinquies*, 1° co. del TUB, a norma del quale “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”.

Il contratto di credito collegato è a propria volta definito come quello “finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito” (art. 121 TUB).

2. Ciò posto, risulta certamente sussistente, nel caso di specie, il requisito sub 1) come sopra individuato, in quanto è lo stesso intermediario a confermare di avere in essere una convenzione con il fornitore per il finanziamento al consumo; risulta invece contestata la circostanza sub 2), ossia l'inerenza del servizio di cambio del filtro al contratto.

Ebbene, esaminando il modulo SECCI allegato al ricorso, si evince chiaramente come l'opzione "dodici cambi filtro" risulti selezionata, con ciò confermandosi la tesi del ricorrente circa il fatto che il finanziamento, nella nozione individuata dal TUB, dovesse comprendere anche tale servizio. A fronte dell'eccezione del resistente circa l'assurdità di un prezzo di soli 20 € per l'acquisto del bene, si rileva come non è infrequente il caso in cui l'utile del fornitore non sia tanto connesso alla cessione del bene, quanto al servizio in esclusiva della sua manutenzione e/o della fornitura di beni di consumo connessi al macchinario ceduto.

In disparte da questo rilievo, le condizioni contrattuali possono anche interpretarsi nel senso che il prezzo di € 2.880 comprendesse, oltre al cambio filtro, anche la fornitura e installazione del bene, mentre la differenza residua di € 20 sarebbe imputabile a voci di costo accessorie.

Ritiene dunque il Collegio che il contratto in esame possa rientrare tra quelli collegati come definito dall'art. 121 TUB, con conseguente applicabilità dell'art. 125 *quinquies*, primo co., TUB.

3. Ciò posto, risulta in atti come il fornitore sia stato messo in mora per inadempimento il 4.4.2024., ossia quasi cinque anni dopo la conclusione del contratto, con riferimento alla mancata prestazione del servizio di manutenzione dal settembre 2023. Occorre dunque verificare se l'inadempimento possa qualificarsi "non di scarsa importanza" e dunque legittimare la risoluzione ex art. 1455 c.c., condizione, questa, perché possa dichiararsi la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 *quinquies*, del TUB.

Occorre precisare, anzitutto, che l'onere di provare l'inadempimento e la sua non scarsa importanza incombe sul ricorrente (Coll. di Coordinamento, dec. 12645/2021).

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la circostanza lamentata (mancata sostituzione del filtro dell'impianto di depurazione) renda pacificamente inutilizzabile quest'ultimo; la circostanza costituisce dato di comune esperienza che il Collegio ritiene di poter dare per provato ai sensi dell'art. 115, 2° co. c.p.c.

Si è dunque verificata, nel caso di specie, una risoluzione parziale del contratto di fornitura, cui consegue la corrispettiva risoluzione parziale del contratto di finanziamento; il cliente ha dunque diritto *"alla risoluzione parziale del collegato contratto di credito per la parte corrispondente al valore delle prestazioni non eseguite e al rimborso delle rate versate a copertura di tali prestazioni"* (Coll. di Coordinamento, dec. 12645/2021).

Di conseguenza, l'intermediario andrà condannato alla restituzione delle rate di finanziamento pagate dal ricorrente a far data dal settembre 2023, mese a partire dal quale non è stata eseguita la manutenzione dell'impianto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI